

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI - II CONVOCAZIONE – 19 giugno 2026

1. Comunicazioni del Presidente
2. Presentazione ed approvazione modifiche statutarie
3. Varie ed eventuali

Il Presidente **costatato che** l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti/collegati/delegati nr.63, rispettando la metà più uno del numero degli associati [art.16.9] ad oggi totale di 112 soci

Anzagli Alessandro	Bosoni Giovanna	De Michele Alessio	Mineo Rosa Maria Pia	Squicciarini Luca
Anzagli Caterina	Briguglio Tiziano	De Michele Giuseppe	Olivieri Giuseppe	Squicciarini Marco
Anzagli Claudio	Calveri Paola	De Michele Simone	Piacentini Anastasia	Squicciarini Matteo
Anzagli Francesca	Cerizzi Sara	Di Gregorio Giancarlo	Piacentini Beatrice	Squicciarini Pietro
Anzagli Giovanni	Chiesa Irene	Esposito Federico	Piacentini Ginevra	Squicciarini Sofia
Anzagli Maddalena	Contino Silvia	Esposito Tabata	Piacentini Matteo	Varesi M. Enrica
Anzagli Martina	Coppola Melissa	Esposito Taddeo	Robustelli Giovanna	Vergani Giulia
Anzagli Michele	Coppola Michele	Faedo Maria	Robustelli Giovanni	Vergani Luca
Anzagli Sara	Criscuoto Daniela	Garbelli Daniela	Romolotti Anna Maria	Vergani Stefano
Anzagli Stefano	De Bernardi Anna	Gorla Battista	Sacco Cristian	Vigna Clarissa
Anzagli Teresa	De Bernardi Carlotta	Lampertico Giovanni	Sangiovanni Carla	Vigna Cristina
Bertini Maura	De Bernardi Giuditta	Livoti Francesco	Spigato Monica	
Bevante Rossella	De Bernardi Tommaso	Magri Tiziano	Squicciarini Giacomo	

1. **Comunicazioni del Presidente:** non ci sono comunicazioni
2. **Presentazione ed approvazione modifiche statutarie**

Finita l'esposizione, NON essendoci interventi e/o domande, il Presidente chiede all'Assemblea di votare.

L'Assemblea **APPROVA ALL' UNANIMITA'** il nuovo **STATUTO APS – allegato C)** al presente verbale - e dà mandato al Presidente di procedere con gli adempimenti conseguenti alle modifiche apportate.

3. Varie ed eventuali: nulla da aggiungere

Non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene tolta alle ore 21.23, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale

Gorgonzola, 19 giugno 2026

Il segretario
CLAUDIO ANZAGHI



Il Presidente

MADDALENA MARIA ANZAGHI

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Registrato il 22/6/2026 al n° 282 S 3 A.
con € 200,00 versati giusta quietanza cumulativa
del 19/6/2026

Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA

inciale
La Funzione
Michele
SECRETARI

Firma su delega della Direttrice provinciale

Associazione SETTE PER TE VENTUNO - non abbiate paura - onlus

Via Sturzo, 22 - 20064 Gorgonzola (MI) - CF. 91597430155

cell. +39 331 74 84 840 - Mail: info@setteperteventuno.it

www.setteperteventuno.it



Allegato C)

“SETTE PER TE VENTUNO – NON ABBIATE PAURA APS”
ENTE TERZO SETTORE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 – E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata **“SETTE PER TE VENTUNO – NON ABBIATE PAURA – APS”** siglabile **“7xte21 APS”** (di seguito anche “Associazione”). è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione “APS” e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 – La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 – L'Associazione ha sede in Gorgonzola, Via Sturzo, 22

1.4 – Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate, la variazione di sede legale deliberata non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 2 – SCOPI

2.1 – L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

2.2 – L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare rispondendo ai bisogni e alle necessità di bambini, giovani e adulti in situazione di svantaggio fisico e/o psichico, con particolare attenzione per le persone con Trisomia 21 – sindrome di Down – e per le loro famiglie.

2.3 – Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in Italia e all'estero:

- interventi e servizi sociali ai sensi della legge 328 del 2000 [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
- beneficenza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa [d. lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)].

Art. 3 – ATTIVITA'

3.1 – L'Associazione persegue le finalità nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, anche attraverso le seguenti attività, elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- Realizzare momenti di incontro e condivisione per i bambini e giovani e le loro famiglie, anche allo scopo di sostenersi nel presente e di costruire un futuro per i propri figli;

- Realizzare laboratori e altre attività per i ragazzi, al fine di favorire la relazione con altre persone e sviluppare capacità psico – motorie e di autonomia;
- Realizzare momenti di incontro, in qualsiasi forma, per sensibilizzare le persone sui temi che costituiscono la finalità dell'associazione, anche al fine di favorire percorsi di integrazione;
- Creare spazi autogestiti di mutuo aiuto, in cui aiutarsi nell'affronto delle problematiche legate alla disabilità, anche attraverso il coinvolgimento di esperti;
- Realizzare attività volte a raccogliere borse di studio, in particolare per bambini e ragazzi con sindrome di Down – ma non solo – finalizzate a permettere una effettiva frequenza del percorso scolastico e/o di attività sportive, ricreative, estive, tempo libero, attraverso supporti adeguati (sostegno, educatori, accompagnatori, doposcuola, spostamenti, accesso a materiale di apprendimento specifico e/o qualsiasi altra necessità si presenti...) e non solo.
- Realizzare progetti e percorsi per implementare e promuovere le autonomie, le capacità lavorative, creative, il potenziale dei singoli nel contesto sociale (lavoro, l'autonomia abitativa, l'inclusione, coabitazione, ecc...).

Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione può promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.

3.2 – L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.3 – L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

3.4 – L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie per il conseguimento degli scopi statuari, nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

3.5 – E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.6 – Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.7 – Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

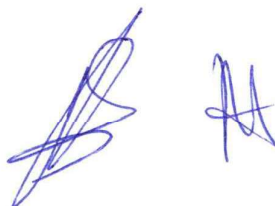
Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1 – Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;




- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Art. 5 – ESERCIZIO

5.1 – L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

5.2 – Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il bilancio preventivo, che andranno sottoposti – entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – all'approvazione dell'assemblea degli associati;

5.3 – In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un rendiconto finanziario, che andrà sottoposto, anch'esso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'assemblea degli associati.

5.4 – L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5.5 – Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

5.6 – Con richiamo all'art.8, comma 2 e 3 lettere a), b), c), d), e) del D. Lgs. 117/2017 gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.

Art. 6 – I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

6.1 Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

6.2 – Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

6.3 – I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni ed i libri sono consultabili presso la sede dell'Associazione.



Art. 7 – ASSOCIATI

7.1 – L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.

7.2 – Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che siano considerati da questo ammessi, dichiarando di accettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione.

Possono essere soci altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

7.3 – Gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, e al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

7.4 – L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

7.5 – Gli associati singoli hanno diritto di voto in assemblea anche per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8 – MODALITA' DI ASSOCIAZIONE e PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

8.1 – Le persone e gli enti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza.

8.2 – Per i minori di età, la domanda viene controfirmata, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

8.3 – In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

8.4 – Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno finanziario, fissa la quota annuale di associazione, diversificata per associati persone fisiche e associati enti.

8.5 – Possono essere nominati associati onorari persone che, con scritti ed opere, si siano distinte per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.6 – Sono Membri Onorari coloro che si sono distinti per particolari meriti nel campo di attività dell'Associazione, gli stessi sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, non sono tenuti al versamento della quota Associativa, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali operative.

8.7 – La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

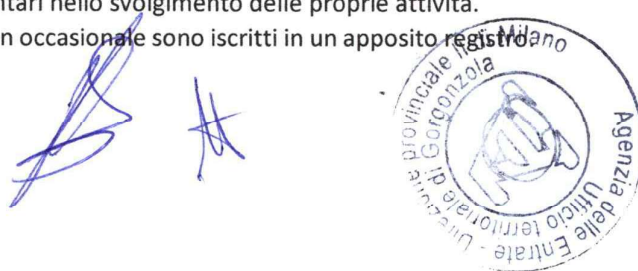
Art. 9 – DIRITTI PATRIMONIALI

9.1 – L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

Art. 10 – VOLONTARI e LAVORO RETRIBUITO

10.1 – L'Associazione si avvale in modo prevalente di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.



10.2 – Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

10.3 – I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

10.4 – L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

10.5 – In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

11.1 – Gli organi dell’Associazione sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L’Assemblea dei Soci;
- L’Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.

11.2 – L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette a un massimo di quindici consiglieri.

12.2 – Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli associati.

12.3 – Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente, quest’ultimo con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

12.4 – Il Consiglio nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere.

12.5 – Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea che lo nomina. In ogni caso la durata non può essere superiore a quattro anni.

12.6 – Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

12.7 – Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno e più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, o rendiconto. È convocato mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

13.2 – Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tale caso è necessario che:



- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.3 – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.4 – Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per teleconferenza.

13.5 – Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

13.6 – Il Presidente all'inizio di ogni riunione nomina un segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

14.2 – In particolare, il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispose le bozze del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo o rendiconto, di cui all'art. 5, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

14.3 – Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo tra i suoi membri, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

Art. 15 – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO-TESORIERE

15.1 – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

15.2 – Al Presidente compete la firma sociale.

15.3 – Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

15.4 – Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.





In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

15.5 – In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

15.6 – Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali, assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

15.7 – Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

16.1 – L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

16.2 – Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

16.3 – L'assemblea deve essere pure convocata quando ne facciano richiesta scritta un quinto degli associati.

16.4 – Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

16.5 – Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

16.6 – L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo, o rendiconto, ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

16.7 – Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

16.8 – L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

16.9 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno tre quarti dei soci e la delibera avvenga con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti più uno ed è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e la delibera avvenga con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

16.10 – La deliberazione di scioglimento deve essere approvata dal settanta per cento degli associati sia in prima che in seconda convocazione.



16.11 – Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza, in collegamento audio/video, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13.2 del presente Statuto.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

16.12 – In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.13 – L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

Art. 17 – VOTO, RAPPRESENTANZA E DELEGA

17. 1 All'Assemblea, ordinaria e straordinaria: hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

17.2 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

17.3 E' ammesso il voto per delega. Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe.

17.4 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

17.5 Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

18.1 – Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo, monocratico, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

18.2 – L'Organo di Controllo

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.3 – L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

18.4 – L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

18.5 – Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

18.6 – Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18.7 – Qualora membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.



Art. 19 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

19.1 – Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

19.2 – In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

19.3 – In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo.

19.4 – Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, devono essere sottoposte esclusivamente, salvo disposizioni inderogabili di legge, al giudizio di un Collegio nominato congiuntamente dalle parti litiganti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, tra persone che non ricoprono alcuna carica nell'Associazione o negli Enti associati. Giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni oltre che al Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Esente dall'imposta di bollo: ex art.82, comma 5 del Decreto legislativo 117/2017

Mi impegno ad inviare Iscrizione al RUNTS appena disponibile

Gorgonzola, 19 giugno 2026

MODIFICA STATUTARIA

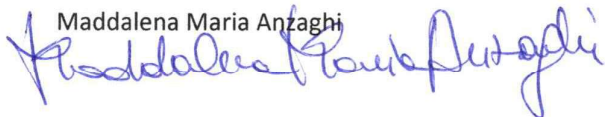
Letto, approvato all'unanimità in assemblea straordinaria soci

Verbale Prot. Nr. 2026-TO26-ASV

In originale firmato

PRESIDENTE

Maddalena Maria Anzaghi



SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Claudio Anzaghi

